

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 06-08-2021

Messaggio n. 2842

OGGETTO: Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da COVID-19 (articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020). Ulteriori indicazioni

Con il messaggio n. 1667/2021 sono state illustrate le novità normative introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e gli indirizzi operativi forniti dai Ministeri vigilanti in merito alle tutele di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Per quanto attiene alla tutela della quarantena, di cui al comma 1 del citato articolo 26, è stato comunicato che l'Istituto ha ricevuto indicazioni circa la validità, ai fini del riconoscimento dell'indennità previdenziale per l'anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica.

A seguito di ciò, le Strutture territoriali dell'Istituto hanno avviato le attività necessarie, sulla base delle valutazioni eseguite dai rispettivi Uffici medico-legali, ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento suindicato.

Al riguardo, considerato l'obbligo per l'Istituto, come più volte rappresentato, di non superare lo stanziamento previsto (pari per il 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro) e di eseguire un costante monitoraggio degli oneri, si procederà al riconoscimento, per l'anno 2020, delle tutele di cui al citato articolo 26 entro i limiti di spesa richiamati.

Con l'occasione, si ricorda, come precisato nel citato messaggio n. 1667/2021, che il legislatore attualmente non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso.

Con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti "fragili", di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, si procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari, come già precisato, a complessivi 663,1 milioni di euro per l'anno 2020); per l'anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al **30 giugno 2021**, come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021.

Relativamente alla suddetta tutela non sono state previste ulteriori proroghe, considerato che il recente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell'articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori "fragili" ai fini dello svolgimento di norma della *"prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto"*.

Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19, di cui al comma 6 dell'articolo 26 in parola, invece, come indicato nel messaggio n. 1667/2021, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali autorizzano l'Istituto a procedere al riconoscimento della tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione.

In aderenza al dettato normativo, la valorizzazione dei periodi nell'estratto conto dell'assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti, per l'anno 2020, sia in relazione al codice evento MV6 (quarantena) che al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori "fragili"), mentre, per l'anno 2021, solo per il primo semestre 2021 e limitatamente al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori "fragili").

Si ricorda, infine, come già evidenziato nel messaggio n. 1667/2021 e come previsto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, che l'Istituto provvede al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al citato articolo 26, commi 1 e 2, e al relativo accredito figurativo, entro i limiti di spesa e i periodi sopra richiamati, provvedendo, pertanto, al recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate e al conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele